



Regolamento per l'introduzione e il trasporto di armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre

Indice

Articolo	1	Oggetto del Regolamento
Articolo	2	Finalità e scopi
Articolo	3	Divieti in periodi di caccia chiusa
Articolo	4	Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti
Articolo	5	Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti
Articolo	6	Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura
Articolo	7	Trasporto di armi da caccia - selecontrollori
Articolo	8	Autorizzazione al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia
Articolo	9	Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici
Articolo	10	Esenti
Articolo	11	Vigilanza
Articolo	12	Sanzioni
Articolo	13	Rinvio – Efficacia del Regolamento
		Allegato -Istanza di autorizzazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

L'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, di seguito chiamato Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno dell'area protetta.

Art. 2

Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, per consentire l'introduzione e il trasporto, ad opera di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito dell'area naturale protetta.

Art. 3

Divieti in periodi di caccia chiusa

E' fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco, al di fuori delle previsioni del presente regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.

Art. 4

Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i residenti e dimoranti

I residenti e/o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile ricadente nell'area protetta di un comune del Parco Naturale Regionale delle Serre, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è permessa, nel rispetto della L. n° 157/92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi, scariche ed in custodia, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale delle Serre.

La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto dovrà contenere oltre alle generalità dell'interessato l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di

utilizzo, come da modello allegato.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 10,00 (euro dieci/00).

Art. 5

Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura per i non residenti e non dimoranti

I non residenti e non dimoranti nell'area del Parco Naturale Regionale delle Serre, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157/92, al solo fine di raggiungere, per la via più breve, le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale delle Serre.

La richiesta di autorizzazione all'attraversamento del territorio protetto, limitatamente alla stagione venatoria di riferimento, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità. Pertanto gli interessati dovranno chiedere relativa autorizzazione all'Ente Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello allegato. Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il pagamento di diritti per l'istruttoria tecnico amministrativa pari a € 30,00 (euro quaranta/00).

Art. 6

Trasporto di armi da caccia e mezzi di cattura

Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.

E' fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli articoli 4 e 5 per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.

Art. 7

Trasporto di armi da caccia – Selecontrollori

Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e/o dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai

trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dalle norme vigenti.

Art. 8

Autorizzazione all'introduzione ed al trasporto di armi da caccia nei periodi di chiusura della caccia

Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentito l'introduzione ed il trasporto delle armi per attività sportive, ricreative e per la manutenzione delle stesse, lungo le strade statali, provinciali e comunali, per il raggiungimento della relativa destinazione seguendo il percorso più breve previa autorizzazione rilasciata dall'Ente secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 9

Introduzione di mezzi di cattura faunistica per scopi scientifici

Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:

- i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;
- i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
- gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale o altre specie individuate, tramite trappolamento con i mezzi di cattura indicati nei programmi e nei piani di prelievo approvati, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco.

Le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92.

Art. 10

Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei Corpi di appartenenza;
- gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria ed agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione;
- gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione;

Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.

Art. 11

Vigilanza

La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli agenti di Polizia Urbana, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ambientali Volontarie assegnate all'Ente Parco, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapescas delle Amministrazioni Provinciali, al Corpo dei Carabinieri, agli Agenti di P.G., alle Forze di Polizia previste dall'Art. 57 del C.P.P., nonché alle apposite guardie giurate nominate dall' Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Sanzioni

L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 30 della L. 394/91, dalla L.R. 9/96 e dalle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/92..

Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.

I fondi introitati dall' Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale e per altre attività connesse.

Art. 13

Rinvio – Efficacia del Regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla Legge 689 del 1981 ss.mm.ii. ed altre normative vigenti, con particolare riferimento alla legislazione regionale della Calabria.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ente. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco.



Allegato: Istanza di autorizzazione

Al Parco Naturale Regionale delle Serre
Via Santa Rosellina
89822 Serra San Bruno (VV)

Istanza di autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive.

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____ residente in _____ c.a.p. _____ () via
_____ n° _____ tel./cell. _____
Codice Fisc. _____ e-mail _____ volendo
recarsi in area esterna alla perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, per ivi esercitare
l'attività venatoria e/o attività sportiva nella stagione 20____/20____ e dovendo, per motivi d'opportunità,
attraversare l'Area del Parco Naturale Regionale delle Serre

CHIEDE

l'autorizzazione temporanea al transito nell'area Parco, con le armi di seguito elencate:

Marca	Tipo	Matricola	Calibro

e altri mezzi di cattura al seguito.

All'uopo dichiara :

- o di essere residente all'interno dei comuni facenti parte dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
 - a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. _____ rilasciato da _____ il _____;
 - b) copia del pagamento di € 10,00 effettuato tramite bonifico bancario o versamento su c/c postale intestato all'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre IBAN IT42Q0888763570000000100001 o CCP N. 74436056 con Causale "Autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive";
 - c) Copia del documento di identità in corso di validità.

- o di non essere residente all'interno dei comuni facenti parte dell'Area Parco, ed allega alla presente istanza:
 - a) copia licenza di caccia in corso di validità porto d'armi n. _____ rilasciato da _____ il _____;
 - b) copia del pagamento di € 30,00 effettuato tramite bonifico bancario o versamento su c/c postale intestato all'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre IBAN IT42Q0888763570000000100001 o CCP N. 74436056 con Causale "Autorizzazione per l'attraversamento del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive";
 - c) Copia del documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che:

- le notizie fornite nella presente domanda sono veritiere.
- di non essere incorso in materia venatoria né in sanzioni amministrative né in sanzione penali di cui alle vigenti Leggi Regionali e Nazionali;
- di conoscere il regolamento, approvato da questo Ente Parco,

Data _____ li _____

In Fede

Visto:

si autorizza

non si autorizza

L'istruttore
